



CASSAFORENSE

CONOSCERLA IN BREVE

Settembre 2023

***CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CONOSCKERLA IN BREVE***

La Cassa	Pag. 2
Iscrizioni, Modello 5, Cancellazioni	Pag. 3
Retrodatazione, Ultraquarantenni e Cancellazione	Pag. 4
Contributi, Modalità pagamento	Pag. 5
Esonero temporaneo	Pag. 9
Sistema sanzionatorio	Pag. 11
Camera di conciliazione	Pag. 14
Riscatto	Pag. 16
Ricongiunzione, Cumulo e Totalizzazione	Pag. 17
Prestazioni Previdenziali	Pag. 20
Trattamenti Assistenziali	Pag. 28
Polizza Sanitaria	Pag. 32
Tutela della Maternità e della Genitorialità	Pag. 39
Convenzioni	Pag. 40
Sito Web e Information Center	Pag. 41
Informazione e News	Pag. 42

CHI SIAMO

Cassa Forense, nata nel 1952 come Ente Pubblico, dal 1995 trasformata in Fondazione di diritto privato, gestisce in via autonoma ed eroga previdenza ed assistenza agli Avvocati senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato.

GLI ORGANI

Organi della Cassa sono il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente, il Comitato dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Sindaci.

Il Direttore Generale è a capo della struttura organizzativa, suddivisa in Area istituzionale e in Area patrimonio.

I NUMERI

Al 31 dicembre 2022:

Iscritti alla Cassa: 240.019

(di cui donne 47% - uomini 53%)

Reddito medio del 2021: € 42.386,00

(donne € 26.686,00 - uomini € 56.768,00)

Pensioni erogate: n. 31.748

(di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, contributiva, cumulo, reversibilità e indiretta)

Importo medio lordo pensioni erogate: € 33.471,00

(donne € 25.036,00 - uomini € 35.269,00)

ISCRIZIONE ALLA CASSA

L'art. 21 della Legge Professionale, n. 247/2012, al comma 8, ha previsto: "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense".

Non occorre, quindi, presentare nessuna domanda di iscrizione, provvede la Cassa, dandone comunicazione al professionista a seguito della comunicazione del competente COA.

ISCRIZIONE PRATICANTI

L'iscrizione è invece facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati (abilitati al patrocinio e non) e può essere richiesta per tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti (per un massimo di sei anni), anche non consecutivi, a partire da quello del conseguimento della laurea, ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

MODELLO 5

Tutti gli iscritti alla Cassa sono tenuti a inviare all'Ente, in via telematica, la comunicazione obbligatoria dei redditi, "**Modello 5**", entro il 30 settembre di ogni anno per il tramite del sito internet www.cassaforense.it indicando il **reddito professionale Irpef netto** ed il **volume d'affari IVA**, indicati nella dichiarazione dei redditi nell'anno antecedente (ogni anno vengono pubblicate dalla Cassa le Note Illustrative per la corretta compilazione del Modello 5).

Le associazioni professionali e le Società tra Avvocati devono altresì inviare rispettivamente il Mod. 5 bis e il Mod. 5 ter nel medesimo termine.

Il mancato o tardivo invio del Mod. 5 individuale da parte dei singoli professionisti e del Mod. 5 ter da parte delle STA (Società tra Avvocati) comporta l'applicazione di sanzioni.

RETRODATAZIONE

Gli iscritti agli Albi possono, al momento dell'iscrizione alla Cassa, e comunque **entro 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione**, fare domanda di retrodatazione per gli anni di praticantato (per un massimo di 5).

ULTRA QUARANTENNI

Gli **iscritti agli Albi** che al momento dell'iscrizione alla Cassa hanno compiuto il **40° anno di età**, possono, mediante apposita istanza da inviare entro 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, con il pagamento della speciale contribuzione prevista dalle norme, ottenere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno; ciò ai soli fini delle pensioni di inabilità, invalidità ed indiretta (fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni) e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

CANCELLAZIONE

Per gli Avvocati è disposta **d'ufficio** a decorrere dalla data della delibera di cancellazione da tutti gli albi forensi o di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3 L. 247/2012.

I professionisti con incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR - ai sensi dell'art.1 del D. L. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021 - e gli addetti all'**ufficio per il processo** hanno la possibilità di scegliere se rimanere o meno iscritti alla propria Cassa Previdenziale.

Per i Praticanti viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:

- ♦ **d'ufficio**, in caso di cancellazione dell'iscritto dal registro dei praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati o in caso di superamento dei 6 anni di iscrizione Cassa consentita per i praticanti e non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- ♦ **a domanda** dell'interessato negli altri casi.

Tutti gli iscritti alla Cassa devono corrispondere:

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il **Contributo soggettivo**, attualmente fissato nella misura del 15% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito (€115.650,00 per l'anno 2023). Sul reddito eccedente il tetto, è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

È comunque dovuto un **contributo soggettivo minimo**, pari, per l'anno 2023 a € 3.185,00 che ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Unico è ridotto alla metà (€ 1.592,50) per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al 35° anno di età. Ulteriori agevolazioni, nelle modalità di pagamento, sono previste dagli artt. 25 e 26 del Regolamento Unico nei primi 8 anni di iscrizione alla Cassa.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il **Contributo integrativo**, attualmente fissato nella misura del 4% del volume d'affari Iva, ripetibile nei confronti del cliente.

È stata disposta con delibera del Comitato dei Delegati, l'abolizione temporanea del **contributo integrativo minimo** per gli anni dal 2018 al 2022, fermo restando l'obbligo del versamento in autoliquidazione del detto contributo, nella misura del 4% del volume d'affari IVA dichiarato.

Per l'anno 2023 analoga delibera del Comitato dei Delegati non è stata approvata dai Ministeri Vigilanti.

Cassa Forense ha impugnato la decisione dei Ministeri avanti il TAR del Lazio e, in attesa del provvedimento giudiziale, ha differito al 31/12/2023 la riscossione del **contributo minimo integrativo** pari ad € 805,00.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il **Contributo di maternità**, annualmente stabilito in misura fissa, è dovuto da tutti gli iscritti anche se pensionati.

LA CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI

I **pensionati di vecchiaia** che proseguono l'esercizio della professione **devono corrispondere** il contributo di maternità e in sede di autoliquidazione del Modello 5 il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume di affari prodotto, e il contributo soggettivo nella misura ridotta del 7,50% (quest'ultimo a partire dall'anno solare successivo la maturazione dell'ultimo supplemento previsto fino al 2020). **Non** sono invece tenuti al pagamento dei contributi minimi dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.

I **pensionati di invalidità** sono, viceversa, tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE VOLONTARIO

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico, possono, volontariamente, versare il contributo soggettivo modulare (in una misura percentuale compresa fra l'1% ed il 10% del reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale) per finanziare una quota aggiuntiva di pensione calcolata con il metodo contributivo.

Il rendimento garantito non inferiore all'1,50% annuo.

La contribuzione modulare volontaria può essere dedotta dal reddito a seconda del regime fiscale. Ad **oggi è deducibile** dal reddito professionale **solo nel** caso in cui l'iscritto aderisca al **regime fiscale ordinario**.

Il mancato pagamento della quota modulare, pur opzionata in sede di modello 5, non è sanzionato.

Riduzione alla metà del Contributo soggettivo minimo (Art. 24 Regolamento Unico) per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

A prescindere dall'età anagrafica del professionista, **il contributo minimo soggettivo** dovuto ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, viene riscosso (artt. 25 e 26 Regolamento Unico) per metà nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

- ◆ **in via obbligatoria**, in sede di autoliquidazione del Mod. 5 nell'anno successivo, qualora il reddito netto professionale prodotto sia pari o superiore a € 10.300,00; in tal caso il dovuto è ripartito nelle consuete 2 rate di autoliquidazione del 31 luglio e del 31 dicembre;
- ◆ **in via facoltativa**, annualmente o entro il tempo massimo del 31 dicembre dell'anno solare successivo all'ottavo anno di iscrizione Albo/Cassa, qualora il reddito netto professionale sia inferiore al suddetto parametro. In tal caso il dovuto potrà essere versato, tramite avviso di pagamento PagoPa o F24 con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it - accessi riservati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

I **contributi minimi obbligatori** vengono richiesti nell'anno di competenza, ossia nell'anno di produzione del reddito. Sono riscossi annualmente tramite avvisi di pagamento pagoPA o modelli F24 (*F24WEB per utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'Erario, e i crediti per spese, diritti e onorari per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, per questi ultimi deve essere stata concessa autorizzazione tramite la piattaforma dei crediti commerciali*) **in quattro rate** (febbraio, aprile, giugno e settembre). Gli avvisi di pagamento devono essere generati e stampati direttamente da ciascun iscritto nel proprio accesso riservato del sito Cassa.

Il **contributo di maternità** deve essere corrisposto in **unica soluzione** unitamente alla quarta rata dei contributi minimi, con scadenza al 30 settembre.

I **contributi in autoliquidazione**, determinati in sede di autoliquidazione del Modello 5, devono essere corrisposti **in due rate** di pari importo, entro i termini di scadenza del 31 luglio (prima rata) e del 31 dicembre (seconda rata a saldo), tramite avvisi di pagamento pagoPA o Modelli F24 (*F24WEB per la compensazione*) **disponibili** per la generazione **solo dopo l'invio telematico del Modello 5**.

Il **contributo modulare volontario (facoltativo)** può essere versato in sede di autoliquidazione del Mod.5, con **rata unica** al 31 dicembre, nella misura percentuale compresa fra l'1 e il 10% del reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale.

ESONERO TEMPORANEO

L'art. 27 del Regolamento Unico prevede che, nei casi particolari di cui al comma 7 dell'art. 21 della L. 247/2012, si possa chiedere per un solo anno nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa, **l'esonero dal versamento dei contributi minimi** - fermo restando il contributo percentuale sul reddito e sul volume d'affari prodotti e il contributo di maternità - conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini pensionistici.

Tale beneficio può essere richiesto **fino a tre anni solo in caso di più maternità o adozioni**. La seconda richiesta di esonero per maternità o adozione può essere presentata solo dalla professionista iscritta alla Cassa continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

La richiesta deve essere presentata, entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esonero, accedendo all'istanza online nel proprio accesso riservato all'interno del sito della Cassa.



LE SANZIONI

La normativa vigente prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie riferite ai seguenti inadempimenti:

- ◆ omesso o ritardato invio del mod.5 (comunicazione obbligatoria dei redditi e dei volumi d'affari);
- ◆ omesso o ritardato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi (minimi, maternità ed eccedenze).

Tutte le sanzioni sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa o con percentuale predeterminata. Nel caso di ritardo dell'adempimento, la sanzione è graduata in relazione alla durata del ritardo.

Le sanzioni sono applicate e dovute in modo autonomo per ogni inadempimento.

IRREGOLARITÀ DICHIARATIVE

IRREGOLARITÀ DICHIARATIVA (rif. Mod. 5/2023)	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Omesso invio mod. 5 *	457,00
Ritardato invio mod. 5 entro 30 gg.	90,00
Ritardato invio mod. 5 oltre 30 gg. ma entro il 31 dicembre	182,00
Ritardato invio mod. 5 oltre il 31 dicembre	275,00
CASI PARTICOLARI	
Ritardato invio 1° e 2° anno iscrizione Albo	NESSUNA SANZIONE
Ritardato invio periodo di praticantato con iscrizione Cassa	NESSUNA SANZIONE
Ritardato invio mod. 5 con reddito e volume IVA pari a ZERO	90,00

*** Nel caso di omesso invio del Modello 5 concorrono sospensione amministrativa da parte dell'Ordine e trasmissione al CDD competente per l'avvio del procedimento disciplinare.**

IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE

IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE	SANZIONE (in percentuale sul versamento irregolare)
Omissione totale versamenti	24%
Omissione parziale dei versamenti (versamento non inferiore al 20% del dovuto)	12%
Ritardo nei versamenti entro 8 gg	SOLO INTERESSI
Ritardo nei versamenti da 9 a 30 gg.	4%
Ritardo nei versamenti da 31 a 150 gg	6%
Ritardo nei versamenti oltre 150 gg	10%

Sia nel caso di omissione di versamenti che nel caso di ritardo di versamenti è comunque prevista una sanzione minima pari a euro 30.

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

Prima della formale contestazione da parte della Cassa, il professionista può **regolarizzare spontaneamente** il ritardo e/o l'omissione dichiarativa e/o contributiva, usufruendo dell'abbattimento del 50% delle sanzioni previste, tramite istanza online disponibile nella posizione personale (domanda di regolarizzazione spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico).

Successivamente a tale invio telematico, il professionista riceverà comunicazione dell'onere dovuto e delle modalità di pagamento, **rateale o in unica soluzione** (in questo ultimo caso con pagamento entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione).

La rateazione delle somme dovute (possibile per importi superiori ad euro 1.000,00) può essere concessa fino a 3 rate (una rata l'anno) se l'importo non supera i 10.000,00 euro, e fino a 5 rate (una rata l'anno) se l'importo è superiore.

Gli interessi previsti per la rateazione sono pari al 5% annuo (o al tasso legale, se superiore).

La rateazione con sanzioni ridotte comporta per il professionista, entro 60 giorni dalla ricezione dell'accertamento, il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% della somma dovuta.

Acconto non previsto in caso di richiesta di **rateazione con rinuncia alle sanzioni ridotte**.

Cassa Forense ha istituito la Camera di Conciliazione per favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.

L'istituto permetterà agli iscritti di chiedere l'annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore ad € 300,00 ricorrendone giusti e comprovati motivi. La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso l'accertamento definitivo della sanzione ex artt. 74 comma 4, 75 e 76 del Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l'iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l'istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l'Autorità Giudiziaria. La domanda può essere proposta a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell'inadempienza anche mediante rateazione (con pagamento del 20% del dovuto).

Il procedimento di conciliazione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente. I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.

La Camera di conciliazione è costituita da più Collegi. Ogni Collegio è composto da tre membri, designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi. Nessun compenso è previsto a favore dei membri del Collegio. Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

In caso di raggiungimento dell'accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario. In caso di rigetto, non raggiungimento dell'accordo o mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta. Il modulo di domanda di conciliazione è disponibile sul sito CF - nella sezione modulistica - contributivi.



RISCATTO



RISCATTO

Istituto utile al fine di **aumentare gli anni di iscrizione Cassa da considerarsi a tutti gli effetti nel calcolo di pensione.**

Possono avvalersi del riscatto gli avvocati iscritti alla Cassa, nonché gli avvocati cancellati ma aventi diritto a pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di inabilità e i superstiti di avvocati non pensionati (questi ultimi al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del de cuius necessario per conseguire la pensione indiretta).

PERIODI RISCATTABILI

Sono riscattabili:

- ◆ **Corso legale di laurea;**
- ◆ **Servizio militare obbligatorio e civile sostitutivo per un massimo di due anni;**
- ◆ **Periodo di praticantato con o senza abilitazione per un massimo di tre anni.**

COSTO DEL RISCATTO

L'onere dovuto ai fini del riscatto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato, calcolata con i criteri e coefficienti indicati dalla legge n. 45/90 e dal comma 3 dell'art. 34 del Regolamento Unico.

L'importo dovuto per il riscatto **può essere rateizzato fino ad un massimo di dieci anni.** Gli interessi dovuti per la rateizzazione saranno calcolati nella misura fissa dell'5% annuo o al tasso legale se superiore.

Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati.

RICONGIUNZIONE

Utile **per unificare** presso **una sola gestione previdenziale** i contributi versati in diverse gestioni previdenziali **obbligatorie, relativamente a rapporti assicurativi non più in atto al momento della presentazione della domanda**. Può essere richiesta **“in entrata”** alla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda o **“in uscita”** alla gestione diversa da quella di attuale appartenenza.

L'onere della ricongiunzione è pari alla riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e il richiedente dovrà corrispondere l'importo che sarà determinato, **detratto l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni**. Il pagamento dell'onere potrà avvenire in un'unica soluzione o in via rateale con un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità ricongiunte, maggiorate degli interessi.

CUMULO

Le modifiche introdotte dal comma 195 dell'art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 hanno esteso l'istituto del **cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti**, introdotto dalla legge 24/12/2012 n. 228, anche agli **iscritti alle Casse professionali** di cui al D. Lgs. n. 509/94 e 103/96 **non già titolari di pensione diretta**.

Cassa Forense liquiderà quindi la quota di pensione di vecchiaia di sua competenza alla maturazione dell'età prevista dal proprio regolamento (70 anni dal 2021), indipendentemente dalla data di decorrenza della quota INPS (fattispecie a formazione progressiva).

I requisiti, comunque, riferiti alla maturazione della **pensione di vecchiaia in regime di cumulo**, non potranno essere inferiori a quelli richiamati dal comma 239 della L. 228/2012 (allo stato 67 anni di età e 20 anni di contribuzione).

La **pensione anticipata in regime di cumulo**, invece, può essere richiesta, a prescindere dall'età, solo in presenza dell'anzianità contributiva prevista dall'art. 24, comma 10, L. 22/12/2011, n. 214 (allo stato 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne +finestra di 3 mesi).

L'INPS ha funzione di Ente liquidatore come definito da apposita convenzione stipulata fra Cassa Forense ed INPS in data 13 aprile 2018.

I trattamenti pensionistici in regime di cumulo oltre alle due fattispecie già descritte possono essere richiesti anche per la pensione di **inabilità, indiretta e di reversibilità**.

La decorrenza delle pensioni in regime di cumulo non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2017.

TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consente di **cumulare periodi assicurativi non coincidenti** tra loro maturati presso gestioni previdenziali diverse al fine di ottenere un **unico trattamento pensionistico**. Totalizzando i periodi assicurativi possono essere conseguite sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità, sia quella di inabilità, sia infine la pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti.

Di seguito, i requisiti minimi per il **pensionamento di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione**, con applicazione dal 01/01/2019:

TOTALIZZAZIONE	ETÀ MINIMA	ANZIANITÀ MINIMA	POSTICIPO DECORRENZA
VECCHIAIA	66 ANNI	20 ANNI	18 MESI
ANZIANITÀ	QUALSIASI	41 ANNI	ANNI 18 + 3 MESI

La totalizzazione non comporta alcun onere per l'iscritto in quanto tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali e ogni gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza. La pensione totalizzata viene materialmente pagata dall'Inps in base ad una convenzione (art. 5 del D.Lgs. n. 42/2006).

WORK

CAREER

BUSINESS

RELAX

PENSION

VACATION



TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

La Cassa eroga:

- ◆ pensione di **vecchiaia***
- ◆ pensione di **vecchiaia anticipata***
- ◆ pensione di **vecchiaia contributiva***
- ◆ pensione **anzianità***
- ◆ pensione di inabilità
- ◆ pensione di invalidità
- ◆ pensione di reversibilità
- ◆ pensione indiretta
- ◆ prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia

** L'erogazione delle pensioni è subordinata all'effettiva ed integrale contribuzione. Laddove la domanda sia presentata nell'anno di maturazione dei requisiti, Cassa Forense comunicherà l'importo integrale da versarsi compreso l'anno di maturazione stesso (da corrispondersi con le modalità e nei termini indicati dalla comunicazione).*

PENSIONE DI VECCHIAIA

I **requisiti minimi** per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati e **dal 2021**, a regime, è necessario il concorso dei due requisiti:

35 anni di contributi e 70 anni di età.

La pensione può decorrere

- ◆ dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista, in presenza dei 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, oppure
- ◆ dal 1° febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità contributiva prevista, se successiva all'età anagrafica richiesta.

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

L'iscritto che abbia maturato il requisito minimo contributivo dei **35 anni** di anzianità di iscrizione e integrale contribuzione, può in un qualsiasi momento **tra il 65° ed il 70° anno di età**, chiedere la pensione di vecchiaia anticipata.

In tal caso l'importo della pensione (calcolata col metodo retributivo) verrà **ridotto dello 0,41% per ogni mese** di anticipo rispetto al requisito minimo di età (70 anni), **per una riduzione del 4,92% annuo.**

La riduzione sarà permanente.

Il **pensionamento anticipato**, fermo restando il requisito anagrafico minimo del 65° anno di età, **non comporta alcuna riduzione dell'importo della pensione** qualora siano presenti **almeno 40 anni** di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico di **70 anni e non abbiano maturato i 35 anni di iscrizione** e integrale contribuzione possono chiedere la liquidazione della **pensione** di vecchiaia **contributiva** calcolata con il metodo di cui alla Legge n. 335/95, **laddove ne abbiano maturati almeno 5**.

La pensione contributiva, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, ed è reversibile.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

I requisiti minimi per il pensionamento di **anzianità** sono gradualmente aumentati e **dal 2020**, a regime, è necessario il concorso dei due requisiti:

40 anni di contributi e 62 anni di età.

La corresponsione della pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, è subordinata alla **cancellazione dall'albo degli avvocati e da quello speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori**.

La pensione di anzianità **decorre** in relazione alla data di presentazione della domanda:

- ◆ **se presentata nel 1° trimestre:** accesso al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno della domanda;
- ◆ **se presentata nel 2° trimestre:** accesso al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- ◆ **se presentata nel 3° trimestre:** accesso al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- ◆ **se presentata nel 4° trimestre:** accesso al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, l'istituto della pensione minima è stato sostituito da un meccanismo **di integrazione al trattamento minimo**, applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno della domanda.

Per le altre pensioni (invalidità, inabilità, indiretta e reversibilità), dove è più elevato il grado di solidarietà, continua a valere l'istituto della pensione minima.

PENSIONE DI INABILITÀ

La **pensione di inabilità** spetta agli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione.

Condizioni:

- ◆ iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
- ◆ almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione;
- ◆ cancellazione dagli albi professionali.

È comunque garantito **un trattamento minimo** ai sensi dell'art. 58 comma 5 del Regolamento Unico.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Spetta agli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione **sia ridotta in modo continuativo**, per malattia o infortunio, **a meno di 1/3**.

Condizioni:

- ◆ iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
- ◆ almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

L'importo della pensione di invalidità è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità della pensione di vecchiaia. Il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta la cancellazione dall'albo. Ogni 3 anni la Cassa accerta la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. Dopo la seconda revisione confermata, la pensione diventa definitiva.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità ove abbia maturato i requisiti previsti per tali trattamenti pensionistici.

Può chiedere anche la concessione della pensione di inabilità in sostituzione di quella di invalidità qualora intervenga un aggravamento delle condizioni di salute tale da comportare una incapacità totale e permanente all'esercizio della professione.

È comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 58 comma 5 del Regolamento Unico.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

PENSIONE INDIRETTA

Spetta ai superstiti di avvocati iscritti continuativamente alla Cassa da data anteriore al compimento del 40° anno di età, non pensionati, che abbiano maturato **almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione**.

La pensione indiretta non può essere chiesta dai superstiti nel caso in cui il professionista risultasse cancellato dalla Cassa da oltre 3 anni.

Il calcolo della pensione indiretta è effettuato come per la pensione di inabilità.

La misura dell'importo di pensione è stabilita come di seguito specificato:

- ◆ 60% al solo coniuge;
- ◆ 80% al coniuge con un figlio minore o equiparato;
- ◆ 100% al coniuge con due o più figli minori o equiparati.

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione indiretta in favore dei figli minori (o equiparati) è liquidata nelle seguenti misure:

- ◆ 60% ad un figlio;
- ◆ 80% a due figli;
- ◆ 100% a tre o più figli.

È comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 58 comma 5 del Regolamento Unico.

La pensione indiretta decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Spetta ai superstiti di titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, contributiva, invalidità, inabilità).

La misura dell'importo di pensione è stabilita come di seguito specificato:

- ◆ 60% al solo coniuge;
- ◆ 80% al coniuge con un figlio minore o equiparato;
- ◆ 100% al coniuge con due o più figli minori o equiparati.

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione indiretta in favore dei figli minori (o equiparati) è liquidata nelle seguenti misure:

- ◆ 60% ad un figlio;
- ◆ 80% a due figli;
- ◆ 100% a tre o più figli.

È comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 58 comma 5 del Regolamento Unico.

La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del pensionato.

LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE

Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo e calcolata sul **contributo soggettivo modulare volontario** versato in sede di Modello 5 (per le modalità di contribuzione e chiarimenti si veda pag. 6).

Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema.

PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA

I pensionati di vecchiaia, iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo in sede di Modello 5 avranno diritto, **una volta cancellati da tutti gli albi professionali**, a una prestazione contributiva, calcolata su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale, pari dall'anno 2021 al 2,50%.

Tale prestazione sarà liquidata, a domanda dell'interessato, in unica soluzione.

IL SISTEMA ASSISTENZIALE FORENSE

Il Regolamento dell'Assistenza, adottato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 24/07/2015, approvato dai Ministeri il 25/09/2015, pubblicato in G.U. serie generale n. 240 del 15/10/2015, è entrato in vigore dal 01/01/2016, e resterà in vigore fino alla pubblicazione in G.U. del nuovo Regolamento dell'Assistenza, adottato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 21/07/2023.

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

La Cassa eroga:

- ◆ prestazioni in caso di **bisogno**
- ◆ prestazioni a sostegno della **famiglia**
- ◆ prestazioni a sostegno della **salute**
- ◆ prestazioni a sostegno della **professione**
- ◆ contributo per **spese funerarie**
- ◆ indennità di **maternità**

PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

STATO DI BISOGNO INDIVIDUALE

In favore di **avvocati iscritti all'Albo anche pensionati** in regola con le comunicazioni reddituali.

In caso di eventi straordinari involontari ed imprevedibili che comportino grave difficoltà economica.

Erogazione di somma di denaro reiterabile una sola volta non cumulabile con altre prestazioni assistenziali e non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quello della domanda da presentarsi dall'avente diritto, anche per il tramite del Consiglio dell'Ordine.

PENSIONATI ULTRA OTTANTENNI

I **titolari di pensione diretta** che abbiano **compiuto 80 anni e siano cancellati dagli Albi** (ordinario e cassazionista) possono ottenere l'erogazione di un importo, determinato di anno in anno dal C.d.A..

L'erogazione è reiterabile anno per anno e non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali per il medesimo evento previste dal Regolamento. Ne può beneficiare il pensionato che nell'anno precedente a quello della domanda abbia dichiarato un reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa.

PENSIONATI INVALIDI ULTRA SETTANTENNI

I **titolari di pensione diretta** che abbiano **compiuto 70 anni, cancellati dagli Albi** (ordinario e cassazionista), in possesso di certificato di invalidità civile al 100%, non titolari di assegno di accompagnamento, possono ottenere l'erogazione di un importo, determinato di anno in anno dal C.d.A..

L'erogazione è reiterabile e non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali per il medesimo evento previste dal Regolamento. Ne può beneficiare il richiedente che nell'anno precedente a quello della domanda abbia dichiarato un reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

SUPERSTITI O TITOLARI PENSIONE DIRETTA, INDIRETTA O REVERSIBILITÀ

I familiari conviventi e il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia dell'iscritto o del pensionato deceduto nonché i **titolari di pensione diretta cancellati** dagli albi, **indiretta** o di **reversibilità** i quali - per evento non prevedibile e non causato da comportamento volontario - versino in situazione di difficoltà economica non affrontabile con i propri mezzi, possono ottenere l'erogazione di un importo non superiore alla pensione minima stabilita dalla Cassa per l'anno precedente quello della domanda.

L'erogazione è effettuata in favore di un solo richiedente per nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 30.000,00 Il trattamento è reiterabile una sola volta per lo stesso evento.

FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI E LEGGE 104/92

Gli iscritti, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa, **che assistano in via esclusiva** il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art. 3 comma 3 della **Legge 104/92** (attestata da certificazione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo), e non ricoverati a tempo pieno, possono ottenere l'erogazione di un importo non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda.

L'erogazione è effettuata in favore di un solo richiedente per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare, con un ISEE non superiore a € 50.000,00 sia dell'assistito che dell'iscritto.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

BORSE DI STUDIO PER ORFANI DI ISCRITTI

Gli orfani, di età inferiore ai 26 anni, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentino la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l'università e istituti a essa equiparati, possono ottenere borse di studio determinate da **bando annuale**.

L'erogazione è corrisposta agli orfani in regola con il corso di studi frequentato, in presenza di un ISEE non superiore a euro 30.000,00.

BORSE DI STUDIO PER FIGLI DI ISCRITTI

Gli studenti universitari, figli di iscritti, che non abbiano superato i 26 anni di età possono ottenere borse di studio determinate da **bando annuale**.

L'erogazione è corrisposta ai figli degli iscritti che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami con una media di votazione non inferiore a 27/30 e non siano oltre il primo anno fuori corso, in presenza di un ISEE non superiore ad euro 30.000,00.

ALTRE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA GENITORIALITÀ

Trattamenti di assistenza, determinati dal Consiglio di Amministrazione con appositi **bandi annuali**, a favore degli iscritti alla Cassa in regola con le comunicazioni reddituali.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

POLIZZA SANITARIA BASE E INTEGRATIVA

La **polizza sanitaria collettiva di base** è **automatica e gratuita** per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense e **può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto, a tutti i familiari conviventi**, con limite di età fissato dalla polizza, previo pagamento di un premio annuo pro capite sulla base di fasce di età.

Tale garanzia assicurativa, oltre a coprire i **“grandi interventi chirurgici”** e **“gravi eventi morbosi”** indicati nelle condizioni di polizza, opera per la c.d. **“garanzia per malattia oncologica”**. Sono anche inclusi in copertura accertamenti (**check-up annuale**), esami diagnostici e l'indennità di convalescenza.

Ciascun iscritto, ha la facoltà di aderire ad un **Piano sanitario integrativo** per sé e per il proprio nucleo familiare, con limite di età fissato dalla polizza, **con pagamento di un premio annuo**. Tale garanzia assicurativa opera per le prestazioni sanitarie non coperte dalla polizza sanitaria base e, in particolare, per ricovero, con o senza intervento, in istituto di cura reso necessario anche da parto, ricovero in regime di day-hospital, intervento chirurgico ambulatoriale, prestazioni di alta diagnostica, visite specialistiche e accertamenti diagnostici. L'importo del premio annuo per la sottoscrizione della Polizza sanitaria Integrativa varia sulla base di fasce di età e solitamente le adesioni/estensioni vanno perfezionate entro il mese di maggio di ogni anno.

Possono aderire al suddetto Piano sanitario integrativo anche il Pensionato non Iscritto e il Superstite di avvocato (titolare di pensione di reversibilità o indiretta) che abbia aderito al piano base.

Eventi indennizzabili, modalità, limiti della copertura e oneri di estensione sono indicati nel contratto e consultabili sul portale Welfare di Cassa Forense o sul sito internet - sezione Polizze CF.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

POLIZZA LTC LONG TERM CARE

Cassa Forense ha perfezionato l'attivazione di una copertura assistenziale per il caso di **non autosufficienza in favore di tutti gli iscritti che**, alla data di decorrenza della garanzia, **non abbiano ancora compiuto i 70 anni di età**.

Si tratta di una tutela definita LTC - Long Term Care -, il cui **onere economico è interamente a carico della Cassa** che, in caso di non autosufficienza permanente, garantisce una rendita mensile di € 1.200,00, non tassabile, vita natural durante.

È un intervento assistenziale che si prefigge di dare una risposta al rischio della non autosufficienza ed offrire ai colleghi una valida copertura assicurativa i cui dettagli possono essere consultati nell'apposita scheda tecnica sintetica e nelle condizioni contrattuali disponibili sul sito Cassa - Polizze CF.

POLIZZA TCM PREMORIENZA

Cassa Forense ha rinnovato per l'annualità assicurativa 01/02/2023 - 31/01/2024 l'adesione al piano sottoscritto da Emapi con Cattolica Assicurazioni per la **copertura assicurativa premorienza** (temporanea caso morte).

Il premio, **a carico della Cassa**, copre la garanzia **in favore degli iscritti che non abbiano compiuto 75 anni** di età alla data di decorrenza della polizza stessa.

Il beneficio assistenziale consiste nell'erogazione agli eredi legittimi o testamentari dell'iscritto di un importo di € 7.050,00, in caso di morte dell'iscritto stesso, per qualsiasi causa, nel periodo di validità della copertura. Tale importo **può essere incrementato su base volontaria** tramite l'apposita procedura online presente sul sito di Emapi.

Le condizioni contrattuali della garanzia assicurativa e le informazioni riguardanti la copertura in forma collettiva e l'adesione in forma individuale sono reperibili sul sito internet di Emapi.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

ASSISTENZA INDENNITARIA

Gli **iscritti non pensionati** che, per infortunio o malattia verificatisi o insorti in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano potuto esercitare **in maniera assoluta** l'attività professionale per almeno due mesi consecutivi e massimo un anno, possono percepire una diaria giornaliera pari a $1/365^{\circ}$ della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento, per un periodo massimo di 365 giorni nei limiti del tetto reddituale pensionabile.

L'iscritto ne può beneficiare **se in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e con il pagamento dei contributi**. L'indennizzo non è reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia e non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa, ma è cumulabile con la copertura della polizza sanitaria.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio.

In caso di decesso dell'iscritto possono beneficiare dell'indennizzo il coniuge superstite, i figli a carico o i familiari, se conviventi e a carico.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

ASSISTENZA PER CATASTROFE E CALAMITÀ NATURALE

Gli iscritti con residenza e/o domicilio professionale, principale o secondario, in zona colpita da catastrofe o da calamità naturale dichiarata dalle competenti Autorità che, in conseguenza di detti eventi, abbiano subito danni agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sulla loro attività professionale, possono ottenere l'erogazione di un importo proporzionale al danno come determinato dalla Giunta Esecutiva.

In casi particolari il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Giunta Esecutiva, può prevedere l'erogazione di ulteriori provvidenze a favore degli iscritti.

Di tali prestazioni può beneficiare l'iscritto **in regola con le comunicazioni** reddituali alla Cassa.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

CONVENZIONI E CONTRIBUTI

Convenzioni finalizzate alla **riduzione dei costi** e alla agevolazione dell'esercizio della professione.

Contributi o convenzioni per **asili nido, scuole materne**, nonché ulteriori iniziative dirette a coniugare l'attività lavorativa con gli **impegni familiari** dell'avvocato e a favorire lo **sviluppo economico** dell'avvocatura.

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

A favore di **iscritti alla Cassa non pensionati**, in regola con le comunicazioni reddituali:

- ◆ agevolazioni per la concessione di mutui;
- ◆ interventi per abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all'allestimento, al potenziamento degli studi e/o alla frequenza di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista o cassazionista, previsti negli appositi **bandi**.

A favore dei **titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità**, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa:

- ◆ agevolazioni mediante la cessione del quinto della pensione.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

INIZIATIVE RISERVATE AI GIOVANI ISCRITTI

A favore dei **giovani iscritti (entro i 45 anni)** in regola con le comunicazioni reddituali secondo le previsioni di **appositi bandi**:

- ◆ agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti, privilegiando forme di studi associati e/o multidisciplinari;
- ◆ organizzazione corsi qualificanti;
- ◆ borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali.

INIZIATIVE PER I PENSIONATI DI INVALIDITÀ ISCRITTI CASSA

A favore degli **iscritti attivi percettori di pensione di invalidità** che abbiano riportato infortuni di particolare gravità o siano affetti da patologie fortemente invalidanti o degenerative, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa:

- ◆ contribuzione, per l'acquisizione di tecnologie indispensabili per l'esercizio della professione e/o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio, commisurata alla gravità della menomazione.

SPESE FUNERARIE

CONTRIBUTO

I **prossimi congiunti** dell'iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto possono ottenere un contributo nella misura massima di euro 4.000,00 a rimborso delle spese sostenute e documentate da **fattura intestata all'avente diritto**.

AVENTI DIRITTO

Gli **aventi diritto** sono:

- ◆ coniuge superstite, se non legalmente separato;
- ◆ il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia;
- ◆ i figli conviventi.

In via alternativa:

- ◆ il coniuge legalmente separato;
- ◆ i parenti entro il terzo grado;
- ◆ gli affini entro il secondo grado.

TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA GENITORIALITÀ

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Possono beneficiare dell'indennità di maternità **tutte le iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data dell'evento.**

L'indennità erogata è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irfep netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento. In ogni caso è prevista comunque un'indennità minima e una massima.

L'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022, **ha esteso di ulteriori tre mesi** l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome, iscritte all'INPS o iscritte ad un Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza come la Cassa Forense. L'estensione è riconosciuta in favore di chi abbia dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità un reddito complessivo inferiore a 8.145,00 euro.

L'indennità di maternità spetta anche **nel caso di adozione o affidamento preadottivo** e nel caso di **aborto spontaneo o terapeutico.**

L'indennità di maternità **spetta anche al padre Avvocato** per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua in caso di morte - grave infermità o di abbandono o in caso affidamento esclusivo del bambino al padre.

La domanda di indennità di maternità deve essere inviata telematicamente, pena la decadenza, a decorrere dal compimento della 26esima settimana di gestazione fino al termine di 180 giorni dall'evento.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha previsto un'indennità per i periodi di **"gravidanza a rischio" anche a favore delle libere professioniste** iscritte alle Casse di Previdenza. Per l'effetto, l'indennità di maternità può essere richiesta e corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza. L'apposita domanda online è disponibile sul sito di Cassa Forense.

Al fine di agevolare l'attività professionale, Cassa Forense offre ai propri iscritti una serie di opportunità tramite convenzioni.

Sono state sottoscritte:

- ◆ convenzioni bancarie,
- ◆ per cessione del quinto della pensione,
- ◆ per polizze assicurative,
- ◆ per consultazione banche dati,
- ◆ fatturazione elettronica,
- ◆ software di gestione studio, antivirus e per mediazione online,
- ◆ prodotti telematici e assistenza informatica,
- ◆ corrispondenza online e multicanalità,
- ◆ corsi di formazione online e in aula,
- ◆ corsi di lingua inglese, traduzione e interpretariato,
- ◆ autonoleggio e noleggio a lungo termine,
- ◆ acquisto autoveicoli e motoveicoli,
- ◆ trasporto ferroviario,
- ◆ fornitura di energia e gas,
- ◆ abbigliamento,
- ◆ alberghiere,
- ◆ editoria giuridica e
- ◆ master universitari di secondo livello.

Le condizioni riservate agli iscritti relative a tutte le polizze e convenzioni in essere, sono riportate nell'area dedicata sul sito internet della Cassa.

SITO WEB

Tutte le notizie e le informazioni relative alla Cassa sono accessibili attraverso il sito internet:

www.cassaforense.it

Il sito offre informazioni di carattere generale relative alla struttura dell'Ente, all'attività dello stesso, alla normativa che ne disciplina il funzionamento, alla modulistica, alle informazioni sulle convenzioni stipulate da Cassa per i propri iscritti, Welfare ecc.

Nel sito è previsto un **Accesso Riservato** cui ogni iscritto deve accedere mediante il codice meccanografico e il codice PIN per esaminare il proprio estratto conto contributivo, effettuare ipotesi di calcolo della pensione e del riscatto, compilare ed inviare telematicamente la comunicazione reddituale annuale (Modello 5), generare i vari avvisi di pagamento, ed attivare altre procedure online.

Il neo iscritto può reperire il proprio codice meccanografico e il PIN accedendo all'apposita procedura nell'Area Riservata.

INFORMATION CENTER

Il servizio di informazioni di Cassa Forense è disponibile:

- ◆ telefonicamente al numero 06/51435340 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
- ◆ form online tramite accesso al sito, cliccando nell'apposita sezione Servizi web - richiesta informazioni online, ove l'iscritto può richiedere info di carattere generale sulla propria posizione;
- ◆ tramite WhatsApp, previa registrazione nella propria area riservata del sito web di Cassa Forense;
- ◆ tramite Chat all'interno della propria area riservata del sito web di Cassa Forense;
- ◆ direttamente presso la sede della Cassa, previo appuntamento con un funzionario (Front office), da fissarsi tramite il sito internet www.cassaforense.it - servizi web - prenotazione appuntamento front office.

SOCIAL MEDIA

Cassa Forense mette a disposizione le ultime news e comunicati, in costante aggiornamento e le novità in materia previdenziale e assistenziale non solo tramite il proprio sito web.

Vengono utilizzati, infatti, anche canali social e multimediali per offrire contenuti sempre aggiornati: i canali **Youtube** e **Telegram** dedicati all'informazione e le pagine **Facebook**, **Instagram**, **Linkedin** e l'**APP IO**.

FORMAZIONE E CULTURA

Per diffondere la cultura previdenziale e curare la formazione dell'Avvocatura, Cassa Forense organizza **convegni**, eventi, corsi di aggiornamento, corsi di **formazione online** (FAD) e su tematiche di attualità giuridica.

Intrattiene i rapporti con la stampa, specialistica e non, nonché i rapporti con le istituzioni e con il mondo politico.

RIVISTE

Cassa Forense pubblica anche **due riviste specializzate**:

- ◆ **CFNews.it**: rivista digitale veicolata anche con una newsletter dedicata e che oltre ai contributi editoriali continuamente aggiornati contiene anche la sezione "CFNews risponde", dove ogni iscritto può formulare quesiti su temi previdenziali e assistenziali;
- ◆ **La Previdenza Forense**: periodico quadrimestrale a carattere tecnico professionale, sia in versione cartacea che online sul sito www.laprevidenzaforense.it.

Seguici su

SEDE LEGALE
Via E.Q. Visconti 8, 00193 ROMA
Call center 06/51.43.53.40
PEC: istituzionale@cert.cassaforense.it



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN



INSTAGRAM



TELEGRAM



 CASSAFORENSE



LA PREVIDENZA
FORENSE



 **news**.it



 **it** META

l'app dei servizi pubblici

